



Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos

A.C. 1390

Dossier n° 64 - Schede di lettura
27 novembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1390
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	sen. Petrocelli
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	21 novembre 2018
assegnazione:	26 novembre 2018
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura e X Attività produttive
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra Italia e Laos sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Bangkok il 17 febbraio 2003 persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra i due Paesi e di promuoverne la collaborazione culturale e lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche.

Con riferimento al contenuto, il testo si compone di un breve **preambolo e 13 articoli**.

L'**articolo 1** indica i settori nei quali si darà applicazione alle finalità dell'Accordo, che sono quelli delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dello sport, degli scambi giovanili e dell'informazione. In questo quadro (**articolo 2**) le Parti faciliteranno le visite di artisti, la partecipazione ai rispettivi festival di carattere cinematografico, gli scambi di mostre d'arte, nonché di materiale cinematografico, radiofonico e televisivo, la collaborazione tra gli archivi, musei e biblioteche dei due Paesi - con lo scambio di documenti, informazioni ed esperti -, la traduzione e pubblicazione di opere a carattere scientifico o letterario dell'altra Parte contraente.

Gli **articoli 3 e 4** riguardano più specificamente la cooperazione italo-laotiana in campo scientifico e tecnologico, con particolare riguardo al settore agricolo, dell'allevamento del bestiame e dell'alimentazione e, inoltre, alle scienze di base, alle tematiche dell'energia e dell'ambiente, alle tecnologie dell'informazione e della protezione del patrimonio culturale, al settore della salute e della biomedicina. L'attuazione della cooperazione bilaterale avverrà mediante scambi di scienziati e tecnici, organizzazione di convegni e seminari, progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale.

La cooperazione in campo archeologico è contemplata dall'**articolo 5**, in base al quale si prevede la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e scavo tra le Parti, le quali inoltre collaboreranno nelle attività di restauro, salvaguardia e valorizzazione dei rispettivi patrimoni archeologici. È previsto inoltre, in analogia alla cooperazione in campo scientifico e tecnologico, che si effettueranno visite di docenti ed esperti, convegni e seminari, attività di addestramento.

Nel settore dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria le Parti promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni dedicate, che potranno anche procedere alla stipula di accordi diretti (**articolo 6**). Sempre nel campo dell'istruzione le Parti faciliteranno la concessione, su base di reciprocità e nei limiti dei fondi a disposizione, di borse di studio a studenti e laureati finalizzate all'effettuazione di studi e ricerche a livello universitario e post-universitario, nonché presso accademie artistiche o scuole di

archeologia o di linguistica (**articolo 7**).

Gli **articoli 8 e 9** sono rispettivamente dedicati all'impulso che le Parti, nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, conferiranno all'attività di istituzioni e associazioni a carattere culturale tra Italia e Laos; e alla cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili che, parimenti, le Parti incoraggeranno.

L'articolo 10 istituisce una Commissione mista italo-laotiana incaricata di rendere operativo l'Accordo, valutando lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, applicandone i protocolli esecutivi. È prevista la riunione della Commissione mista alternativamente nella capitale italiana e in quella del Laos. Nell'ambito della Commissione mista di cui in precedenza si stabiliranno le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste dall'Accordo in esame.

L'articolo 12 prevede le clausole per l'entrata in vigore dell'Accordo, che in base al successivo **articolo 13** avrà durata illimitata: tuttavia ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento attraverso i canali diplomatici, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. La denuncia dell'Accordo, peraltro, non inciderà di norma sull'esecuzione dei programmi in corso.

Contenuto del progetto di legge di ratifica

Il disegno di legge A.S. 676, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Laos sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Bangkok il 17 febbraio 2003, è stato presentato dal sen. Vito Rosario Petrocelli, Presidente della Commissione Esteri del Senato ed è **stato approvato da quel ramo del Parlamento il 20 novembre scorso**.

Si ricorda che nella XVII Legislatura era stato presentato l'A.S. 2813, di iniziativa del Governo, avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica di numerosi accordi bilaterali dell'Italia nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, tra i quali l'Accordo italo-laotiano del 17 febbraio 2003. Il disegno di legge, tuttavia, alla conclusione della Legislatura risultava ancora in corso di esame da parte della Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama.

Il provvedimento si compone di **cinque articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo. Il **comma 1 autorizza la spesa di 220.000 euro annui per il 2018 e 2019, nonché di 249.190 euro annui a decorrere dal 2020. Il medesimo comma 1 specifica che tale autorizzazione di spesa è finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-10 dell'Accordo in esame. A tale proposito, poi, l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riporta una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle restanti disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per il triennio 2018-2020, parzialmente utilizzando a tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.